

Avv. Angela Stornaiuolo
via Romualdo II Guarna, 20 - Salerno

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Motivi aggiunti per Valeria **CAPUTO** (CPTVLR00R45H096E) rappr.ta e difesa g. m. in calce dall'avv. Angela **STORNAIUOLO** (STRNGL92D51F912P - ange-la.stornaiuolo@pec.it - FAX 0892581112) presso il cui indirizzo PEC è elett.te dom.ta

nel ricorso ascritto al R.G. sub n. 15673/2022

per l'ulteriore annullamento, previa sospensione: a)- della graduatoria pubblicata il 30.1.2023 "*che sostituisce integralmente la graduatoria precedentemente pubblicata*" riferita al IV anno e dei successivi scorrimenti intervenuti; b)- del verbale della Commissione del 19.1.2023 per il riesame in autotutela delle domande per posti liberi per anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia; c)- del verbale n. 121 della Giunta di Facoltà in modalità teleconferenza del 27.7.2022; d)- del D.R. prot. n. 102819 del 16.11.2022 di nomina della sottocommissione per il riesame in autotutela di tutte le domande pervenute in relazione al bando di avviso per posti liberi su anni successivi al I; e)- ove e per quanto lesivo dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al I dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento - anno accademico 2022/2023 e del Regolamento Didattico; f)- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente;

2- per il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'immatricolazione al IV anno, anche in soprannumero;

3- **in via subordinata** per l'annullamento delle selezioni effettuate al IV

anno con riferimento alle sedi indicate e conseguente riedizione delle procedure di trasferimento;

4- nonché per la condanna in ogni caso al risarcimento dei danni patiti e patienti, come saranno documentati in corso di causa.

F a t t o

La vicenda è già ampiamente nota a codesto Ecc.mo Collegio, anche in considerazione di ben tre Camere di Consiglio che si sono sinora avute a seguito dell'impugnativa originaria.

La ricorrente, infatti, con l'atto introduttivo del giudizio, impugnava la graduatoria, relativa agli esiti delle istanze di trasferimento per anni successivi al I, pubblicata dall'Università La Sapienza il 12.10.2022, per l'erronea valutazione del suo curriculum studiorum.

Nella CC dell'11.1.2023 il Collegio, giusta ordinanza n. 770/2023, disponeva *“il riesame della posizione di parte ricorrente in uno con il completamento delle predette operazioni di verifica, entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notifica”*, rinviando alla CC dell'8.2.2023.

Sta di fatto che in data 30.1.2023, all'esito dell'attività di riesame, l'Amministrazione pubblicava una graduatoria integralmente sostitutiva della precedente, laddove figurava la ricorrente, la quale, tuttavia, risultava collocata alla posizione n. 79 con il 75% di esami (15/20) e 122 CFU.

Pertanto nella CC dell'8.2.2023, in considerazione della evidente necessità di acquisire la documentazione prodromica alla nuova graduatoria si formulava espressa istanza istruttoria, sicché il Collegio, giusta ordinanza n.

943/2023, disponeva nei seguenti termini *“Rilevata la necessità di acquisire, anche in ragione delle esigenze rappresentate da parte ricorrente e recepite nel verbale d’udienza, la scheda di valutazione della parte ricorrente, gli atti relativi alla composizione, così come integrata, della Commissione valutatrice, nonché il verbale delle operazioni di riesame del 19 gennaio 2023 citato nel predetto Decreto Rettorale; Ritenuto, di assegnare all’amministrazione per la produzione in giudizio della predetta documentazione il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notifica”* e rinviava alla CC dell’8.3.2023.

Notificata l’ordinanza n. 943/2023 il 15.2.2023, l’incombente istruttorio veniva evaso (e solo parzialmente giacché non veniva depositata la scheda di valutazione della ricorrente) il 2.3.2023.

Alla CC del giorno dopo l’incidente cautelare era cancellato dal ruolo al fine della proposizione del gravame avverso la nuova graduatoria, che è palesemente illegittima per i seguenti

m o t i v i

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 D.M. MUR 16.3.2007, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 14 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL’UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. EC-

CESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

1.1) Secondo l'insegnamento dell'A.P. n. 1/2015 il trasferimento per anni successivi al primo avviene sulla base della valutazione dei crediti formativi.

La ricorrente ha presentato una Referenza accademica di **132 cfu** con la quasi **totalità** degli esami del proprio anno di corso (III) superati (**22/23**).

Appare di manifesta illogicità l'attribuzione del 75% di esami superati (**15/20**) atteso che il bando, all'art. 5, punto 9) testualmente recita: "*A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza*".

Il tenore della disposizione dell'avviso, infatti, **non** lascia spazio all'interpretazione.

Ma vi è di più, se si considera che la documentazione acquisita (cfr: pag. 3/4, doc. n. 4 produzione di controparte del 2.3.2023) a seguito dell'incombente istruttorio disposto dal Collegio con l'ordinanza n. 770/2023, conferma incontrovertibilmente quanto testé sostenuto!

La Commissione esaminatrice, infatti, con le Linee operative dettate per la (ri)valutazione delle istanze di cui al verbale del 19.1.2023, ha espressamente chiarito, in ordine alla tipologia e agli esami considerati ai fini della determinazione dei punteggi, che "**vengono considerati esclusivamente gli esami obbligatori certificati dall'università di provenienza** (indicata dal

candidato nel modulo di domanda “Allegato I”), escluse le idoneità”.

In claris non fit interpretatio!

Appare incontrovertibile, dunque, che la ricorrente, come certificato dall’Ateneo di provenienza (cfr: doc. n. 3, produzione del 13.12.2022), ha proficuamente sostenuto **22 esami**, previsti come obbligatori.

1.2 Ed anche ammesso, e non concesso, che si possano disattendere i 22 esami certificati come obbligatori, la decisione è parimenti illogica perché la Commissione esaminatrice dai 22 certificati, è inopinatamente passata a 20 (cfr.: colonna della graduatoria esami previsti) e, poi, ancora più inopinatamente, a 15 (cfr.: colonna della graduatoria esami sostenuti)!

Pure l’attribuzione della percentuale degli esami sostenuti prevista dal bando non poteva che essere del **95,65%**.

In altri termini è un assoluto non senso riconoscere 15/20 esami, considerato che quest’ultima frazione reca un numero di esami inferiore a quelli certificati (22).

1.3 È da ritenersi superata la cd. prova di resistenza a cui si condiziona l’ammissione in soprannumero, giacché dalla lettura della graduatoria del IV anno è agevole far notare che la ricorrente, in ossequio ai criteri dettati dall’art. 5.9 del bando, con 132 CFU ed il 95,65% (23/23 o, in ipotesi 20/20) degli esami sostenuti supera i candidati assegnati dalla posizione n. 31 alla n. 57 (TUTTI non vincitori di concorso - id est criterio di priorità assegnato dal bando) che riportano in graduatoria tutti meno del 95,65% di esami sostenuti.

1.4 L’erronea valutazione della posizione della ricorrente è in palese contra-

sto oltre che con i principi generali che governano l'attività amministrativa anche con le precise disposizioni ex D.M. MUR 16.3.2007, che, all'art. 3, per i casi di trasferimento da un corso di laurea ad un altro, prevede che **“Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato”**, nonché con le disposizioni dell'Avviso e del Regolamento didattico, le cui disposizioni affidano ad un giudizio di valutazione il riconoscimento dei CFU vantati dagli aspiranti.

Difetta, infatti, radicalmente qualsiasi motivazione in ordine al mancato riconoscimento della totalità degli esami della ricorrente e dei relativi CFU, pure in considerazione del completo stravolgimento dei criteri rispetto alla prima (gravata) graduatoria.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.M. MUR 16.3.2007, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 14 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Sotto altro profilo vale osservare che, nella graduatoria del 12.10.2022, studenti con il medesimo curriculum studiorum della ricorrente risultavano utilmente collocati in graduatoria, mentre in base alla seconda graduatoria,

risultano finanche a lei postergati (cfr.: Matricole n. 2068415 (posizione n. 60) n. 2070808 (posizione n. 62) n. 2061534 (posizione n. 63) n. 1766632 (posizione n. 65) n. 2068500 (posizione n. 67) n. 1851927 (posizione n. 120) ed addirittura la matricola n. 2066751 è stata riportata al III anno tra i non eleggibili - costoro, pur non rivestendo posizioni utili, sostengono tutt'ora regolarmente gli esami di profitto presso La Sapienza, non avendo subito alcun provvedimento di ritiro della disposta immatricolazione.

Di talchè appare ancora più evidente l'uso distorto del potere esercitato, atteso che, chi ha pieno titolo per essere trasferito, come la ricorrente, viene pretermesso, mentre chi non ha alcun titolo, in base alla prima graduatoria superata, mantiene regolarmente la propria iscrizione.

Ogni ulteriore commento guasterebbe!

L'accoglimento dei motivi che precedono è satisfattivo per gli interessi della ricorrente perché comporta la sua ammissione al trasferimento presso l'Università La Sapienza, in considerazione della palese errata valutazione.

In via subordinata, tuttavia, avverso l'intera selezione intervenuta si deduce il seguente ulteriore motivo di ricorso:

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.M. MUR 16.3.2007, DEL TRATTATO CEE 25.3.1957, N. 1, 18 E SS, D.LGS. 6.11.2007 N. 206, 2, 3, 9, 10, 34 E 97, COST., 1 E SS, L. 7.8.1990 N. 241, 10 E 14 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO, DEL BANDO DI TRASFERIMENTO, DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA CON L. 11.7.2002 N. 148, DEI PRINCIPI DI DIRITTO

DELL'UNIONE CIRCA LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

L'Amministrazione con la nota depositata (cfr. doc. 1 deposito del 2.3.2023) a seguito dell'incombente istruttorio ha ribadito che *"... la graduatoria riporta per ogni candidato, nella riga corrispondente, la valutazione della relativa carriera per ognuno dei criteri indicati nel bando "Avviso ecc."; tali indicazioni costituiscono pertanto la scheda di ogni ricorrente"*.

La tesi resa dimostra di per sé che nella specie non sia intervenuta la valutazione in concreto dei programmi di studio svolti dai singoli candidati, giacché l'indicazione del mero coefficiente numerico non rende affatto contezza del percorso "logico" seguito, id est della precipua valutazione del singolo candidato.

Pure l'A.P. ha statuito che *"la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l'Università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti"* (cfr., in termini: CdS, A.P. n. 1/2015).

Non a caso codesto Ecc.mo Collegio, con l'ordinanza n. 770/2023 aveva richiesto il deposito della *"scheda di valutazione della parte ricorrente"*.

Nella specie, il procedimento è assolutamente viziato, in quanto manca, per

espressa ammissione della stessa Università, qualsiasi elemento che dia concretezza della valutazione del singolo candidato, essendo quest'ultima rimessa sic et simpliciter al coefficiente numerico.

V) In via istruttoria, ex art. 65 c.p.a., si chiede che l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla scorta dei quali ha adottato i provvedimenti impugnati.

Istanza di sospensione

Il fumus boni iuris è nei motivi di ricorso.

Il danno, conseguente all'erronea valutazione del *curriculum studiorum* della ricorrente, le preclude il trasferimento in Italia, cioè nel suo paese, con i connessi ed alti costi per la permanenza in Bulgaria

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento della sospensiva e del ricorso vinte le spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore, con declaratoria di ripetizione del contributo unificato che si versa di € 650,00 per il valore indeterminabile della causa.

Salerno - Roma, 10 marzo 2023

avv. Angela Stornaiuolo